



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 18 febbraio 2013  
Entrato in vigore in data 3 marzo 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE  
Maurizio Mazzola



<b>TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto del regolamento.	3
<b>TITOLO II – DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
Art. 2 - Definizioni generali.	3
Art. 3 - Definizioni specifiche	4
<b>TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI .....</b>	<b>5</b>
Art. 4 - Smaltimento delle acque di scarico.	5
Art. 5 - Allacciamento alla pubblica fognatura.	6
Art. 6 - Sistemi alternativi	7
Art. 7 - Scarichi vietati.	9
Art. 8 - Scarichi da insediamenti produttivi.	10
Art. 9 - Scarichi delle strutture sanitarie.	10
Art. 10 - Separatori di grassi.	11
Art. 11 - Separatori di olii minerali.	11
Art. 12 - Modalità di smaltimento delle acque bianche.	12
Art. 13 - Modalità di smaltimento delle acque di falda.	13
<b>TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L’ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....</b>	<b>13</b>
Art. 14 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti	13
Art. 15 - Esecuzione d’ufficio	14
Art. 16 - Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private.	14
Art. 17 - Procedura per ottenere l’autorizzazione allo scarico	15
Art. 18 - Rilascio e limiti dell’autorizzazione	16
Art. 19 - Trasferimenti di proprietà.	16
Art. 20 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso.	16
Art. 21 - Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ristrutturazione/sdoppiamento della rete fognaria.	16
Art. 22 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale.	17
Art. 23 - Allacciamento ai collettori.	17
Art. 24 - Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale.	17
Art. 25 - Esecuzione di allacciamenti all’interno della proprietà privata	18
Art. 26 - Estensione delle norme alle strade private	18
Art. 27 - Interferenze con lavori diversi.	18
Art. 28 - Riparazioni.	19
Art. 29 - Proprietà delle opere e manutenzione delle opere.	19
<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA’ PRIVATE .....</b>	<b>19</b>
Art. 30 - Prescrizioni tecniche.	19

<b>Art. 31 - Scarichi inferiori al livello dalla pubblica fognatura.</b>	<b>22</b>
<b>Art. 32 - Visita tecnica di regolare esecuzione.</b>	<b>22</b>
<b>Art. 33 - Ispezione degli impianti.</b>	<b>22</b>
<b>Art. 34 - Sospensioni del servizio.</b>	<b>23</b>

## **TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE.....23**

<b>Art. 35 - Manutenzione delle pubbliche fognature.</b>	<b>23</b>
<b>Art. 36 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza.</b>	<b>23</b>
<b>Art. 37 - Pubbliche fognature: norme tecniche.</b>	<b>24</b>
<b>Art. 38 - Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati.</b>	<b>25</b>
<b>Art. 39 - Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili.</b>	<b>26</b>

## **TITOLO VII -SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI .....26**

<b>Art. 40 - Scarichi</b>	<b>26</b>
<b>Art. 41 - Definizioni</b>	<b>26</b>
<b>Art. 42 - Disciplina dei liquami: ambito di applicazione.</b>	<b>27</b>
<b>Art. 43 - Stoccaggio e accumulo dei liquami.</b>	<b>27</b>
<b>Art. 44 - Limiti allo smaltimento degli effluenti di allevamento su suolo agricolo sul suolo agricolo.</b>	<b>28</b>
<b>Art. 45 - Divieti.</b>	<b>29</b>
<b>Art. 46 - Vigilanza.</b>	<b>30</b>

## **TITOLO VIII - NORME FINANZIARIE – SANZIONI.....30**

<b>Art. 47 - Canone di utenza.</b>	<b>30</b>
<b>Art. 48 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati eseguite d’ufficio.</b>	<b>30</b>
<b>Art. 49 - Modalità di riscossione.</b>	<b>30</b>
<b>Art. 50 - Sanzioni amministrative.</b>	<b>31</b>

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI.....31**

<b>Art. 51 - Disciplina degli scarichi: esclusioni.</b>	<b>31</b>
<b>Art. 52 - Disposizioni transitorie.</b>	<b>31</b>
<b>Art. 53 - Entrata in vigore.</b>	<b>31</b>

### **ALLEGATI:**

<b>Allegato A:</b>	Schema di allacciamento delle canalizzazioni per acque bianche e nere alla fognatura comunale.
<b>Allegato B:</b>	Particolare allacciamento alla pubblica fognatura.
<b>Allegato C:</b>	Sezione tipo del sifone Firenze.
<b>Allegato D:</b>	Schema di fossa a tenuta.
<b>Allegato E:</b>	Schema di fossa tipo “Imhoff”.
<b>Allegato F:</b>	sistemi di dispersione delle acque reflue in uscita dalle fosse “Imhoff”
<b>Allegato G:</b>	Accumulo di acque meteoriche ad uso irriguo.

## TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle prescrizioni amministrative e tecniche necessarie in tema di scarichi fognari, previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, ed in particolare dal ‘Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti’, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl., di seguito indicato con la denominazione TULP e alle disposizioni delle norme di attuazione del “Piano Provinciale di risanamento delle acque”, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 12.06.1987 n. 5460, indicate sinteticamente con la sigla P.P.R.A., dal “Piano di tutela delle acque”, approvato con delibera della giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004, nonché dal D.Lgs 152/2006 e dal D.Lgs 04/2008 e dalle successive modifiche ed integrazioni a tali norme.

## TITOLO II – DEFINIZIONI

### Art. 2 - Definizioni generali.

1 - **rete fognaria**: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

2 - **pubblica fognatura**: il complesso di canalizzazioni e le opere d’arte connesse di pubblico interesse, destinate specificatamente a raccogliere e portare a recapito le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici.

La pubblica fognatura, in funzione del ruolo svolto dalle varie canalizzazioni, si distingue secondo la seguente terminologia:

a) **reti fognarie comunali**: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti dagli allacciamenti alle utenze e/o da caditoie, convogliandole ai collettori o agli impianti di depurazione, ovvero ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque;

b) **collettori principali**: canalizzazioni costituenti l’ossatura principale della pubblica fognatura che raccolgono le acque provenienti dalle reti fognarie comunali, adducendole all’impianto di depurazione o, comunque, nel recapito finale previsto dal piano provinciale di risanamento delle acque. Sono comunque collettori principali le opere di canalizzazione realizzate direttamente dalla Provincia a norma dell’art. 3 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, nonché le canalizzazioni principali intercomunali, in proprietà e/o in gestione dei consorzi di comuni.

3 - **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane;

4. Per **impianto di depurazione** si considera un complesso di opere atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

5 - **corpo idrico superficiale**: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

inoltre secondo la disciplina provinciale per **acque superficiali o corpi d'acqua superficiali** si intendono tutti i componenti naturali ed artificiali del sistema idrografico che contengono o convogliano le acque meteoriche. Ai fini dell'applicazione della disciplina sui limiti di accettabilità, sono assimilate ai corpi d'acqua superficiali le reti fognarie comunali che sono state destinate a convogliare acque meteoriche.

6 - **acque superficiali**: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

7 - **acque sotterranee**: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

8 - **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo **trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all' articolo 114 del Dlgs 152/2006;**

9 - **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

### **Art. 3 - Definizioni specifiche**

1 - **Acque bianche** quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile e quelle di raffreddamento degli insediamenti produttivi, da drenaggi, sorgenti, ecc. che risultino comunque conformi ai limiti di accettabilità della tabella D del TULP possono essere immesse in sottosuolo a sensi di legge. Le acque provenienti da piscine, purché non riscaldate, possono essere immesse nelle acque bianche solo in assenza di cloro. Pertanto l'immissione potrà avvenire non prima di 48 ore dalla chiusura dell'impianto di clorazione e/o riscaldamento.

2 - **Acque Meteoriche di dilavamento** – la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

3 - **Acque di prima pioggia** – acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita da apposita rete.

4 - **Acque di seconda pioggia** – la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di

prima pioggia.

5 - **Acque nere:** sono le acque di scarico provenienti da insediamenti civili (acquai, lavabi, bagni, lavatrici, latrine, servizi igienici e cucina, ecc.) e produttivi (acque di processo, di lavaggio, di raffreddamento che eccedono i limiti stabiliti dalla tabella D del TULP ecc.), come definiti all'art. 14 del TULP e successive modifiche ed integrazioni.

6 - **Insedimenti civili,** uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività esercitata, abbiano origine, esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie ed altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio dei BOD5.

7 - **Insedimenti produttivi,** uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici (salvo quanto previsto al precedente comma) che diano origine ad uno o più scarichi.

8 - **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

9 - **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

### **TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI**

#### **Art. 4 - Smaltimento delle acque di scarico.**

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico (bianche e nere) secondo le disposizioni stabilite dal succitato Testo Unico e dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle norme del presente Regolamento.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario di immobili si applicano anche ai conduttori, agli usufruttuari ed agli altri soggetti titolari di diritto di uso o di abitazione, nonché agli amministratori dei condomini.

In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti, rispettivamente, per acque bianche e nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni.

In presenza di collettori di fognatura misti (bianca e nera) le acque di scarico saranno canalizzate in modo distinto fino al pozzetto di ispezione posto ai limiti della proprietà in modo da consentire un collegamento separato qualora venisse realizzato lo sdoppiamento dei collettori fognari.

E' vietato scaricare direttamente o indirettamente (per ruscellamento) sul suolo pubblico le acque provenienti da tetti, cortili e dalle aree private in genere. Esse devono essere raccolte, al limite dell'area privata, incanalate e scaricate secondo il successivo art. 12.

### **Art. 5 - Allacciamento alla pubblica fognatura.**

Per allacciamento si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento.

Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a spese dell'utente dello scarico; salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti per acque bianche e per quelle nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni come previsto dal presente regolamento.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- . a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 m<sup>3</sup> fino ad una distanza di 200 m. dal collettore pubblico;
- . b) per gli edifici il cui volume complessivo è maggiore di 1.000 m<sup>3</sup> fino ad una distanza di 300 m. dal collettore pubblico;
- . c) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi e per gli insediamenti produttivi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera b).
- . d) per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d'obbligo emanato dal Sindaco, o suo delegato, su proposta dell'Ufficio di Igiene o di qualsiasi altra autorità con riferimento alla materia igienico-sanitaria.

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

Il Comune può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli o altri inconvenienti di tipo igienico- sanitario. Lo smaltimento dei reflui dovrà avvenire con uno dei sistemi alternativi indicati all'art.17 del TULP ed al successivo art. 6 del presente Regolamento.

Sempre con provvedimento del Sindaco, o suo delegato, potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento a più edifici con una soluzione tecnica unitaria e coordinata, ricorrendo anche a canalizzazioni in tutto o in parte comuni tra i proprietari obbligati in solido.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura, oppure l'edificio sia soggetto ad uno dei provvedimenti del Sindaco sopra citati, il proprietario dovrà provvedere all'allacciamento degli scarichi



previa richiesta di autorizzazione (art. 16) e, contestualmente, dovrà provvedere all'eliminazione dei sistemi alternativi sino ad allora utilizzati (fosse Imhoff, fossa a tenuta, fosse biologiche, impianto di trattamento biologico, pozzetti di decantazione etc.).

Per gli altri insediamenti non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni di cui alle leggi citate all'art. 1 del presente regolamento.

## **Art. 6 - Sistemi alternativi**

**1 - Recapito in corsi d'acqua.** - Qualora, per ragioni tecniche, l'allacciamento non risultasse fattibile, gli scarichi possono aver recapito in corsi d'acqua previa l'applicazione di uno dei seguenti trattamenti (vedi art. 17 del T.U.L.P.):

- . a) sedimentazione meccanica, tenendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, e nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili  $\leq$  ml/l 0,5;
- . b) trattamento chimico-fisico, tendendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, nonché nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella F del T.U.L.P.. Tale trattamento chimico-fisico può essere imposto ad integrazione del trattamento a sedimentazione meccanica quando quest'ultimo risulti insufficienti al rispetto dei limiti di cui al punto a);
- . c) depurazione biologica nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti alla tabella E del T.U.L.P. questo trattamento viene imposto in sede di autorizzazione ove lo scarico non sia compatibile con il corso d'acqua alle di cui ai punti a) e b).

**2 - Vasche a tenuta** - Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corpi d'acqua superficiali, il Sindaco, o suo delegato, può autorizzare il recapito degli scarichi in fosse a completa tenuta, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti (vedi allegato "D"). La fossa deve avere un volume sufficiente a contenere il refluo relativo ad almeno un mese di esercizio, considerando il rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di volume dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il loro spurgo sono soggetti alla disciplina stabilita dal P.P.R.A. con le modalità indicate al successivo punto 8)

**3 - Smaltimento su suolo** - Nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2.000 mc (volumi abitativi) e sempreché lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, nel rispetto dei vincoli imposti dalla Carta di Sintesi Geologica Provinciale, potrà essere autorizzato lo smaltimento su suolo o nel sottosuolo previo trattamento mediante fosse settiche tipo "Imhoff" (vedi allegato "E"). Le acque reflue in uscita dalle fosse Imhoff dovranno assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità di Legge e potranno essere disperse mediante sub-irrigazione, pozzi perdenti o sub-irrigazione con drenaggio, in funzione delle caratteristiche dei terreni (vedi allegato "F").

**4 - Fitodepurazione** - Per gli insediamenti isolati che scaricano acque reflue domestiche possono essere autorizzati in via sperimentale, impianti di trattamento dei predetti reflui basati su sistemi di

fitodepurazione, previo trattamento meccanico primario e nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili  $\leq$  ml/l 0,5. L'autorizzazione può essere rilasciata tenuto conto del potere autodepurante e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ivi comprese le acque sotterranee, e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli. Le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione e manutenzione cui è subordinata la realizzazione degli impianti di fitodepurazione sono quelle definite dalla deliberazione della Giunta provinciale n° 992 del 10/05/2002 e ss mm ed ii. (*vedi art. 17c. 2 bis del T.U.L.P.*).

5 - I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria devono presentare al Comune la richiesta di autorizzazione allo scarico e tale domanda va utilizzata anche in caso di rinnovo, modifica degli scarichi o voltura. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.

6 - I titolari degli scarichi esistenti di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti/edifici isolati, se ed in quanto conformi alla previgenti norme provinciali, non sono soggetti a nessun nuovo obbligo, salvo quello di richiedere l'autorizzazione allo scarico se non già in possesso della stessa. La stessa autorità competente per esigenza di tutela del corpo idrico o recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche.

7 - La richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico dovrà essere richiesto ogni 4 anni ed andrà presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione allo scarico, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

8 - I titolari degli insediamenti civili, i cui scarichi sono recapitati in fosse biologiche o a completa tenuta, sono obbligati a provvedere allo smaltimento dei liquami nelle seguenti forme:

- mediante conferimento dei liquami presso gli appositi centri di pre-trattamento installati presso i depuratori pubblici ai sensi dell'articolo 95, quinto comma del T.U.L.P.;
- mediante conferimento ad eventuali centri privati di smaltimento, affinché i liquami siano sottoposti a depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle tabelle E e D, allegate al T.U.L.P., nei casi e secondo le modalità contemplati dallo stesso. Resta ferma in tal caso, la necessità, per il centro di smaltimento, dell'autorizzazione prescritta, a norma dell'articolo 23 del citato T.U.L.P., la quale sarà rilasciata a tempo determinato per un periodo – comunque non superiore a tre anni – scaduto il quale deve essere richiesta una nuova autorizzazione. Nel provvedimento di autorizzazione saranno determinati i punti di scarico, nonché le eventuali modalità tecnico-strutturali a tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

E' in ogni caso vietata l'immissione dei predetti liquami nelle reti di pubblica fognatura o il loro utilizzo mediante spargimento sul suolo.

In occasione della pulizia delle fosse biologiche o a completa tenuta, il titolare dovrà custodire l'idonea

documentazione che attesti l'avvenuto svuotamento a norma di legge. Tale documentazione dovrà essere esibita su eventuale richiesta da parte del Settore Tecnico comunale.

Le operazioni di spurgo, raccolta e trasporto dei liquami di cui ai commi precedenti, sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dalle vigenti norme in tema di rifiuti.

In ogni caso, il trasporto dei liquami deve essere eseguito con autobotti a tenuta stagna, in modo da evitare dispersioni di liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori o qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico-sanitario.

Fermo restando quanto stabilito dal sesto comma dell'articolo 87 del T.U.L.P., ai fini dello smaltimento dei liquami degli insediamenti produttivi, stoccati in fosse a completa tenuta, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano compatibilmente con quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del T.U.L.P.

### **Art. 7 - Scarichi vietati.**

È vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che possano danneggiare i manufatti, provocarne l'ostruzione ed ostacolarne il regolare funzionamento quali: liquidi aggressivi, sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive, radioattive, ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, rifiuti alimentari, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc;), anche se sottoposto a triturazione e come definito dall'articolo 17 bis del TULP, resti di olii utilizzati per la preparazione dei cibi (*es. olio o strutto animale utilizzati per la cottura dei cibi*) e resti di olii minerali (*meccanici*).

In tutto l'ambito comunale è vietato scaricare nelle caditoie di rete bianca, le acque utilizzate per la pulizia: di pavimenti, di macchine e di betoniere.

Se involontariamente sostanze vietate ai sensi dei commi precedenti giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertir immediatamente il Comune, il gestore della rete fognaria e l'ente gestore dell'impianto di depurazione. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, e ogni spesa per bonificare le conseguenze (il maggior danno) sono a totale carico dei responsabili o dei proprietari e utenti degli stabili allacciati.

Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G allegata al testo Unico, e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

Ove, a causa del difettoso stato delle opere di allacciamenti, alla rete di pubblica fognatura ovvero nel corso di lavori di scavo, di sbancamento o posa in opere di tubazioni, canali e cavi o di fondazione o di costruzione, sia arrecato danno all'integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura ivi compresi i collettori principali, all'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per la rimessione in pristino provvede d'ufficio l'ente gestore della fognatura pubblica e ne addebita l'onere finanziario al responsabile, ove conosciuto, ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

### **Art. 8 - Scarichi da insediamenti produttivi.**

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi (così come definiti all'art. 3 del presente Regolamento) sono disciplinati dall'art. 16 del T.U.L.P., dall'art.15 delle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle modifiche apportate con il D.Leg. 152/2006 e ss.mm.ii..

Sono sottoposti al parere preventivo dell'A.P.P.A., (*art. 15 delle norme di attuazione del P.P.R.A.*) gli scarichi produttivi che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- portata massima oraria 1 mc/ora;
- portata massima giornaliera 10 mc/giorno;
- portata massima annua 1000 mc/anno.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di: igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (*vedi. art. 17 del T.U.L.P.*) solo nel caso che siano completamente separati dagli scarichi provenienti dall'attività produttiva.

Le acque reflue, provenienti dal processo produttivo di detti insediamenti, non possono essere immesse nei condotti di fognatura senza preventivo trattamento diretto ad adeguarle ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. G del citato Testo Unico e comunque a renderle innocue per l'insieme degli impianti fognari.

Il progetto relativo all'impianto di pre-trattamento deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, sia, ove ricorre il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione e deve garantire il rispetto dei limiti previsti nelle tabelle del T.U.L.P., dal D.Leg. 152/2006 e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione di fognatura. Dell'esame del progetto ai fini contemplati nel presente regolamento il Comune ha facoltà di richiedere l'intervento e l'opera di esperti, a spese del richiedente. Il Comune si riserva, inoltre, analoga facoltà anche nel volgere dell'attività produttiva.

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, all'impianto di depurazione, che provochino problemi all'igiene pubblica determinano sia responsabilità civile che penale del titolare dello scarico in base alla vigente normativa, nonché la possibilità di revoca, da parte del Sindaco, o suo delegato, dell'autorizzazione allo scarico.

### **Art. 9 - Scarichi delle strutture sanitarie.**

Si considerano insediamenti produttivi anche i servizi sanitari quali ospedali, case di cura, cliniche, laboratori di analisi pubblici e privati, case di riposo, altri complessi sanitari da indicarsi con ordinanza del Sindaco su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

Le acque nere provenienti dai reparti per infettivi di detti insediamenti, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un preventivo trattamento di disinfezione e sterilizzazione ed eventualmente depurazione ai fini di adeguare lo scarico alla tabella G del citato Testo Unico. L'autorizzazione è rilasciata dopo aver sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e/o il Servizio

Provinciale competente in materia d'igiene e sanità in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del P.P.R.A..

I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente comma devono presentare all'Ufficio del Medico Provinciale una relazione sulle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

E vietato lo scarico sul suolo o nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dalle strutture succitate.

In caso di scarichi acque nere in cui si verifichi la presenza di grosse quantità di olii e grassi si prescrive l'esecuzione di appositi pozzetti disoleatori o condensa grassi.

#### **Art. 10 - Separatori di grassi.**

Gli scarichi in rete nera dei locali in cui si svolgono attività di preparazione pasti (ristoranti, alberghi, mense di piccole e grandi dimensioni, rosticcerie, laboratori per la preparazione di generi alimentari e simili), devono essere muniti di dispositivi per la separazione dei grassi.

Si precisa che l'obbligo dell'installazione del separatore vale anche per i locali già allacciati alla pubblica fognatura che a seguito di cambio di destinazione d'uso ricadano nelle attività elencate al comma precedente.

La costruzione di separatori di grassi può essere imposta dal Sindaco, o suo delegato, anche in zone già allacciate all'impianto di depurazione a servizio del Comune, qualora i quantitativi di grasso scaricati possano influire negativamente sull'esercizio della rete di fognatura e/o dell'impianto di depurazione.

I separatori devono essere costruiti in prossimità dei punti di scolo dei liquami, ma se possibile non all'interno dei fabbricati. Chiusini e aperture di lavaggio devono avere chiusura ermetica. I separatori di maggiori dimensioni devono essere aerati.

Lo svuotamento del degrassatore dovrà essere eseguito da ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

#### **Art. 11 - Separatori di olii minerali.**

Gli scarichi delle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabilizzate (*pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna ed esterna ai fabbricati*) provenienti da: parcheggi coperti e autorimesse maggiori di 9 posti auto, aree adibite alla distribuzione di carburanti, aree di stoccaggio di materiali contenenti idrocarburi e/o sostanze inquinanti, officine meccaniche ed aree esterne adibite a parcheggi (*superiori ai 800 m<sup>2</sup> di superficie impermeabilizzata*) dovranno essere muniti di apparecchi di separazione degli olii minerali e simili prima di confluire in fognatura o essere smaltiti con sistemi alternativi.

Lo svuotamento del separatore di olii dovrà essere eseguito da parte di ditte specializzate, a spese del

proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

### **Art. 12 - Modalità di smaltimento delle acque bianche.**

Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.), salvo quanto prescritto all'art. 11, dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione, se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.

La realizzazione delle vasche di laminazione dipende, in linea generale, dal dimensionamento della rete di smaltimento delle acque bianche e dalla superficie impermeabile dell'area servita dalla fognatura.

Il Settore Tecnico Comunale ha la possibilità di imporre, per interventi di nuova edificazione al di sopra dei 5.000 mq di superficie impermeabile, prescrizioni per limitare l'afflusso di acque meteoriche nelle reti bianche in zone in cui lo ritenga necessario per la tutela del suolo, dei corpi idrici e per ridurre rischi legati ad allagamenti.

Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo di acque meteoriche provenienti da aree che in precedenza erano permeabili (ad esempio tettoie) di superficie superiore ai 500 mq, sarà necessario considerare la situazione idrogeologica della zona interessata. In tali casi il Richiedente dovrà allegare alla domanda di scarico una relazione prodotta da un geologo abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera. Il Comune rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà o a terzi.

In caso di impossibilità documentata da relazioni geologiche, l'immissione dovrà avvenire su corpo idrico superficiale, e solo in ultima istanza in fognatura bianca.

Gli scarichi delle acque reflue nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento delle acque superficiali (irrigue, meteoriche o simili) sono sottoposti alla disciplina del TULP e del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiale. In particolare gli scarichi di acque di processo e di raffreddamento provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al TULP e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche, ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili e di rifiuti, di presidi sanitari o comunque di sostanze e materie prime potenzialmente inquinanti tramite fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque piovane, devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti possano dilavare residui di processo o di lavorazione, qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, l'Ufficio Tecnico Comunale ne può richiedere, nelle prescrizioni dell'autorizzazione (Art. 113 D.Lgs. n. 152/2006) e s.m., la raccolta separata e il convogliamento

all'impianto di trattamento insieme alle acque di lavorazione.

Per insediamenti produttivi con superfici impermeabili maggiori di 2.000 mq e che prevedono lo stoccaggio di rifiuti sul piazzale stesso, le acque meteoriche vanno separate, raccolte, trattate e scaricate previo richiesta di autorizzazione. Rientrano in tale casistica gli autolavaggi tutte le stazioni di servizio che devono avere la piazzola per la distribuzione carburanti coperta.

Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al precedente comma, sono convogliate nella rete fognaria bianca, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o nei corsi d'acqua superficiale.

E' fatto divieto di scaricare direttamente nelle caditoie stradali acque di lavaggio di attrezzature e macchinari utilizzate per lavorazioni edili con lavaggio dell'impianto di betonaggio o di altri tipi di lavorazione che prevedono l'uso di sostanze non biodegradabili. In tali casi va prevista almeno la filtrazione o decantazione delle acque.

In casi non previsti dai precedenti commi è comunque fatta salva la facoltà per il Comune, di prescrivere, un pretrattamento e le modalità di smaltimento.

È consentito l'accumulo delle acque piovane in serbatoi per scopo irriguo (vedi allegato "G"), i quali dovranno essere opportunamente dimensionati in base alle superficie del tetto e dotati di sistema di pompaggio, i troppi pieni delle vasche potranno essere collegati o a dispersione (nel rispetto delle modalità previste nei commi precedenti) o in fognatura bianca. Per gli edifici di nuova costruzione con prati, giardini e aree verdi aventi una superficie complessiva maggiore di 300 m<sup>2</sup>, sarà obbligatorio prevedere il recupero delle acque piovane.

### **Art. 13 - Modalità di smaltimento delle acque di falda.**

Le acque intercettate durante i lavori di scavo, dovranno essere smaltite previa presentazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, del programma di smaltimento delle acque ai sensi dei commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'art 25 del T.U.L.P. e ss.mm.ii.. Se le acque vengono immesse in fognatura bianca dovrà essere richiesta autorizzazione anche all'Ente gestore allegando copia dell'approvazione del programma di cui sopra.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

### **Art. 14 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti**

Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 4, a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro il termine massimo di due mesi dalla data di

pubblicazione dell'avviso.

Il Sindaco, o suo delegato, rilascia apposita autorizzazione (v. art. 16), con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire secondo il progetto ed entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa, le opere di allacciamento.

In caso di inadempimento il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere ad eseguire l'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i sei mesi dalla data di notifica della stessa.

### **Art. 15 - Esecuzione d'ufficio**

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'atto di cui all'art. 14, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati di cui all'art. 17 e all'esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 50 del presente Regolamento.

Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dall' art. 48 del presente Regolamento, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 50.

### **Art. 16 - Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private.**

E' fatto obbligo di richiedere al Sindaco apposita autorizzazione, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per le modifiche di scarichi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.

In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di Attuazione del P.P.R.A.

In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 33 secondo comma, del TULP, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione, anche nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni o modifiche di destinazioni in misura superiore al trenta per cento del volume complessivo dell'insediamento preesistente o comunque nel caso che ne derivi un incremento alla portata dello scarico superiore al dieci per cento rispetto a quella precedente.

Qualora le opere di modifica o di ampliamento o semplicemente di riparazione della rete fognaria interna già oggetto di una precedente autorizzazione allo scarico siano tali da non produrre sostanziali modifiche, il Comune potrà autorizzarle direttamente d'ufficio ad integrazione della pratica già depositata. Qualora l'allacciamento riguardi un immobile ricompreso in progetti di lottizzazione, si potrà prescindere dalla presentazione di elaborati grafici e planimetrie, nel caso in cui il progetto di lottizzazione risulti completo degli elaborati previsti dal Regolamento di fognatura.

Nella domanda di autorizzazione l'interessato deve dichiarare di consentire l'accesso allo stabile da parte del personale tecnico per le ispezioni di cui all'art. 33 - Ispezione degli impianti.



### **Art. 17 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico**

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico ogni proprietario di immobile, deve fare domanda in bollo utilizzando la modulistica prevista (predisposta dall'Agenzia provinciale protezione ambiente della P.A.T. e disponibile sul sito web del Comune), precisando se sull'immobile stesso esistano o verranno eseguiti scarichi produttivi.

Unitamente alla domanda di allacciamento, debbono essere presentati in duplice copia e su supporto informatico i seguenti elaborati del progetto dell'allacciamento o del sistema di smaltimento alternativo, firmato da un tecnico abilitato, secondo le indicazioni del Settore Tecnico comunale:

- . 1) estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale e fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia;
- . 2) planimetria in scala 1:200 contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario fino all'innesto in pubblica fognatura, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell'impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa;
- . 3) lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
- . 4) profilo, in scala adeguata, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con quote riferite a caposaldi della livellazione comunale;
- . 5) particolare dei pozzetti, dei pezzi speciali e del pozzetto sifonato (vedi Allegato "C");
- . 6) dichiarazione di assenso degli aventi titolo nel caso il passaggio e posa di tubazioni su proprietà confinanti;
- . 7) eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Settore Tecnico ritenesse indispensabili.

Nel caso di autorizzazione allo scarico di edifici non allacciati alla pubblica fognatura, oltre agli elaborati da 1) a 7) dovranno essere forniti i seguenti ulteriori elaborati:

- . 8) particolare dell'impianto di trattamento;
- . 9) relazione con descrizione dettagliata dell'impianto di depurazione o trattamento delle acque di scarico, e del suo rendimento;
- . 10) relazione idrogeologica/geologica firmata da un tecnico abilitato attestante l'esclusione del danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee e l'instabilità dei suoli.

Nel caso di autorizzazione allo scarico di edifici produttivi, oltre agli elaborati da 1) a 7), dovrà essere fornito il seguente ulteriore elaborato:

- 8) relazione tecnica dettagliata del ciclo produttivo, con particolare riferimento alle materie prime impiegate nel ciclo produttivo ed all'uso dell'acqua, ed alle caratteristiche dell'impianto di depurazione e del rendimento depurativo;
- 9) dichiarazione del progettista in merito alle caratteristiche delle acque reflue ed alla portata degli scarichi (in riferimento al 2° paragrafo dell'art. 8).

Il Sindaco, o suo delegato, rilascia, secondo i termini di legge, l'autorizzazione all'allacciamento previa

verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata e, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere parere all'Agenzia per la Protezione Ambientale (APPA). In tal caso restano sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dal Settore Tecnico modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

#### **Art. 18 - Rilascio e limiti dell'autorizzazione**

L'autorizzazione vale esclusivamente per l'edificio per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune.

Non possono, quindi, allacciarsi altre parti degli stabili stessi né stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, né possono essere fatte estensioni alle reti private senza specifica autorizzazione.

L'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere eseguito entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione per gli edifici esistenti, mentre per quelli di nuova costruzione prima della fine dei lavori.

#### **Art. 19 - Trasferimenti di proprietà.**

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati al Comune ad iniziativa dei proprietari cedenti.

In caso di omessa denuncia essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso il Comune, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio di fognature.

#### **Art. 20 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso.**

È vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione prevista dall'art. 16, anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.

Gli allacciamenti abusivi non regolarizzabili con autorizzazione in sanatoria del Sindaco, o suo delegato, in quanto non conformi alle normative vigenti in materia ambientale saranno rimossi o interrotti d'ufficio a spese dell'utente.

#### **Art. 21 - Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ristrutturazione/sdoppiamento della rete fognaria.**

Il Comune durante l'esecuzione dei lavori di costruzione - ristrutturazione e sdoppiamento della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante sarà a carico dell'utente e dovrà da questo essere versato alla Tesoreria Comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito.

Qualora la cameretta contenente il sifone, per ragioni oggettive e di spazio, non possa essere collocata sulla proprietà privata, la medesima potrà essere collocata sul sedime comunale, nel punto più vicino

all'edificio privato, a cura e spese dell'utente.

La spesa per l'esecuzione delle opere verrà determinata in base a quanto previsto dall'art. 48.

#### **Art. 22 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale.**

Nel caso in cui il Comune procedesse alla ristrutturazione od allo sdoppiamento di reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti idonei e conformi a quanto previsto del presente regolamento, a propria cura e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

#### **Art. 23 - Allacciamento ai collettori.**

L'allacciamento degli scarichi provenienti da qualsiasi insediamento ai collettori di cui all'art. 2, secondo comma lett. b) del P.P.R.A. è di regola vietato a meno che non vengano utilizzati, se esistenti, gli imbocchi predisposti durante la realizzazione dei collettori stessi.

Per particolari ragioni di ordine tecnico-economico e di tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica è eccezionalmente consentita l'immissione degli scarichi nei predetti collettori, previa autorizzazione del Comune, rilasciata su parere conforme dell'Ente gestore del collettore principale e/o dell'impianto di depurazione, con il quale saranno determinati i tempi, il punto di immissione e le modalità tecniche di allacciamento, tenuto conto dello stato di attuazione del piano degli Interventi di cui all'articolo 55 del Testo Unico.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle altre disposizioni concernenti le procedure e modalità di allacciamento degli scarichi nelle pubbliche fognature.

#### **Art. 24 - Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale.**

L'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti, previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 16 ed eventuale emissione di ordinanza di chiusura al traffico, sarà eseguita dall'utente dello scarico a propria cura e spese incaricando ditta con idonee capacità professionali e secondo le modalità e le prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 21 e 22.

In tal caso i titolari dello scarico, prima dell'esecuzione dei lavori, e al momento della presentazione della domanda al Comune, dovranno versare una cauzione a favore del Comune in relazione ai possibili danni arrecabili su suolo pubblico nell'esecuzione delle opere, da versarsi presso la Tesoreria del Comune di Ledro.

L'ammontare della cauzione, le modalità di costituzione le condizioni ed i tempi dello svincolo vengono stabiliti all'interno della stessa autorizzazione o con apposito provvedimento dal Settore Tecnico.

La regolare esecuzione verrà accertata da parte del Settore Tecnico prima del reinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od avviso telefonico o con presentazione di idonea

documentazione fotografica e, se del caso, dichiarazione di conformità redatta dal Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui il Comune lo ritenesse opportuno (ed a proprio insindacabile giudizio), l'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti e su suoli di proprietà pubblica potrà, altresì, essere eseguito dal Comune in amministrazione diretta ovvero mediante ditte di propria fiducia.

In tal caso i lavori verranno effettuati previo pagamento di un contributo di allacciamento determinato in base a voci standard di capitolato approvate dal Settore Tecnico.

#### **Art. 25 - Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà privata**

I tratti di allacciamenti interni alla proprietà privata e relative reti di fognatura dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari degli scarichi. A richiesta del Settore Tecnico i titolari di cui sopra sono tenuti a fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

#### **Art. 26 - Estensione delle norme alle strade private**

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili antistanti e prospicienti le strade private. Pertanto i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere nelle strade stesse ed al loro allacciamento ai collettori comunali.

Nei tratti di strade private o consortili e negli spazi comuni a più stabili la posa e la manutenzione delle condotte, fino all'innesto con la pubblica fognatura, sarà a cura dei proprietari che dovranno provvedere secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.

Se l'allacciamento alla pubblica fognatura non verrà eseguito entro la data stabilita dall'ordinanza del Sindaco, sarà facoltà del Comune provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, limitatamente a quanto previsto all'interno dell'ordinanza e ad esclusione delle opere di finitura e/o di pavimentazione, ponendo a carico dei proprietari degli stabili tutte le spese d'esecuzione dei lavori e le spese conseguenti.

Alla rivalsa di queste spese si provvederà con la procedura prevista dall'art. 48 del presente Regolamento.

#### **Art. 27 - Interferenze con lavori diversi.**

Qualora a causa lavori, di qualsiasi tipo, venga arrecato danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informato il Comune.

Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre al risarcimento del danno sarà passibile di sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'art. 50, restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti, previsti dalla vigente normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

### **Art. 28 - Riparazioni.**

Le riparazioni delle reti e dei collettori principali in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune anche tramite ditte da questi incaricate a proprie spese, a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta al Sindaco.

Nei casi in cui le riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni, provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con la procedura di cui Titolo VIII.

### **Art. 29 - Proprietà delle opere e manutenzione delle opere.**

Ove tecnicamente possibile le opere di allacciamento dovranno essere installate all'interno delle proprietà private, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono di proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico. Il titolare dello scarico ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ivi compreso l'allacciamento dal pozzetto d'ispezione al collettore comunale.

Il titolare dello scarico dovrà curare e mantenere in buono stato la rete delle canalizzazioni private interne ed esterne, il sifone ed i pezzi speciali per l'ispezione con una pulizia tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscono il deflusso dei liquami.

Lo svuotamento di eventuali separatori di oli minerali, grassi e dissabbiatori viene eseguito a spese del proprietario da parte di ditte specializzate e regolarmente autorizzate. I residui (sabbia, oli e grassi) devono essere versati in appositi contenitori per essere portati all'impianto di smaltimento autorizzato. Lo svuotamento dei separatori di oli e grassi da parte dei proprietari è vietato.

Lo svuotamento di fosse settiche, pozzi neri e simili impianti domestici di chiarificazione avviene solo attraverso le ditte specializzate e regolarmente autorizzate e nel rispetto della normativa vigente a spese del proprietario.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE**

### **Art. 30 - Prescrizioni tecniche.**

Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi, di norma, agli eventuali schemi in allegato al presente regolamento;

Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro inferiore a quello del collettore in cui si immette, adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a 160 mm;

I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo; ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote di progetto.

I pozzetti d'ispezione, previsti a una distanza massima di 70 m, devono avere le seguenti dimensioni:

Per la rete di acque nere:

almeno m. 0,50 x 0,70, per profondità sino a m. 1,20;

almeno m. 0,80 x 1,10 per profondità eccedenti m. 1,20.

Per la rete di acque bianche:

di m. 0,50 x 0,50, per profondità fino a m. 1,20;

di m. 0,60 x 0,60, per profondità eccedenti m. 1,20.

I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo, a tenuta stagna, modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo superi m. 1,50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete in acciaio inossidabile del tipo "alla marinara", distanti fra loro cm. 30. In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di idonei chiusini.

Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di 0,50 m misurati dall'estradosso; devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in fibro-cemento, quelle in gres e in resina, devono essere rinfiancate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.

In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa (ove su suolo pubblico) o altro materiale idoneo, purché avente carico di rottura > 400 KN e devono essere in qualsiasi momento ispezionabili.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.

Le tubazioni costituenti le canalizzazioni delle acque bianche e nere poste all'esterno dei fabbricati, anche su aree private, devono essere realizzate in materiale idoneo a essere impiegato per fognatura stradale, come ad es. in gres, polietilene ad alta densità, PVC UNI — EN 1401 1/1 998 e con caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, all'abrasione e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento nel tempo. I giunti dovranno essere a perfetta tenuta.

Le tubazioni devono avere una pendenza non inferiore al 2 %, immettersi in un pozzetto di ispezione in conglomerato cementizio delle dimensioni interne minime 50x50 da posizionare in prossimità del confine di proprietà (secondo gli schemi riportati nell'allegato A).

Qualora vi sia l'esigenza di nuovi allacci, questi dovranno essere eseguiti di norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 delle norme di attuazione del P.P.R.A. nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale secondo le disposizioni che saranno impartite del Settore Tecnico Comunale. Gli

scarichi immessi in detto pozzetto non dovranno essere più di tre. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, o suo delegato, per motivate ragioni di ordine tecnico.

Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo "Firenze" e i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.

Il collegamento alla rete pubblica per le acque bianche deve essere fatto direttamente nel pozzo di ispezione stradale oppure, con il parere favorevole del Settore Tecnico Comunale, può essere realizzato un apposito pozzetto ispezionabile, con le caratteristiche di cui al presente articolo, all'interno della proprietà privata.

Gli scarichi dei servizi dovranno essere opportunamente sifonati, per impedire agli odori di risalire e diffondersi negli ambienti circostanti. Le colonne di scarico fungono anche da condotte di ventilazione e dovranno essere prolungate al di sopra del tetto. All'interno delle pareti le colonne di scarico dovranno essere isolate acusticamente per evitare il propagarsi dei rumori di esercizio.

I condotti orizzontali interni all'edificio che raccolgono le acque provenienti dalle colonne di scarico dovranno avere una pendenza di circa il 2% .

Per gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali si deve provvedere alla separazione delle acque provenienti dal processo produttivo da quelle provenienti da servizi igienici e mense, e dovrà essere previsto un apposito pozzetto nel quale eseguire eventuali campionamenti.

Nelle zone in cui sono presenti scoli consorziali, privati o gestiti da Provincia, Comune, ecc. le acque meteoriche e quelle prive di inquinanti (acque di raffreddamento , ecc.) dovranno essere immesse in essi nel rispetto delle indicazioni degli enti gestori e sentito il parere dell'APPA.

In questi casi potrà inoltre essere richiesta la realizzazione di bacini di laminazione prima dell'immissione in fossi secondo le specifiche imposte dal gestore del corpo idrico ricettore. Tali bacini saranno gestiti direttamente dal richiedente.

È fatto obbligo a tutti i titolari di scarichi in rete fognaria di separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche) in caso di nuovi insediamenti o per gli insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo possono essere imposte dall'ufficio tecnico per motivate ragioni di ordine tecnico.

### **Art. 31 - Scarichi inferiori al livello dalla pubblica fognatura.**

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.

A richiesta però del proprietario dello stabile il Comune può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota predetta, purché:

- sia installato apposito impianto di sollevamento (es. pompe);
- siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti di liquami dal collettore pubblico (es: valvole di non ritorno).

Il Comune rimane comunque e sempre sollevato da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile o a beni mobili privati contenuti nello stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali dovuti anche a ostruzioni accidentali o per mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature di cui sopra. A tale scopo il richiedente dovrà rilasciare, contestualmente alla domanda di allacciamento, una dichiarazione liberatoria scritta.

### **Art. 32 - Visita tecnica di regolare esecuzione.**

Per gli immobili di nuova costruzione, ristrutturati, ampliati ecc., il Comune può effettuare le opportune verifiche di regolare esecuzione dell'allacciamento alla pubblica fognatura mediante visita tecnica di controllo.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del tecnico incaricato dal Comune.

La visita è finalizzata soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, e come tale essa non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge il Comune in eventuali responsabilità su scelte operate dai progettisti.

Quando la visita avesse dato luogo a ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse: in tali casi potranno essere addebitate al proprietario le spese per le ulteriori visite tecniche nella misura che verrà quantificata e stabilita dagli Uffici comunali competenti.

### **Art. 33 - Ispezione degli impianti.**

Il Comune (o altri enti pubblici) ha la facoltà, a mezzo di suoi incaricati, di ispezionare in qualunque momento tutte le parti dell'impianto esterni all'edificio, anche se ricadenti su suolo privato in particolare il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale.



Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

#### **Art. 34 - Sospensioni del servizio.**

In caso di necessità, il Comune potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

### **TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE**

#### **Art. 35 - Manutenzione delle pubbliche fognature.**

In considerazione dello stato della rete fognaria, il Comune predispone un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 6 del P.P.R.A.

#### **Art. 36 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza.**

Il Comune vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

Qualora si verificano guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, il Comune provvederà immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.

Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, dovranno essere contestualmente messe in atto tutte le misure, (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque o quant'altro necessario), atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

Il Comune provvede ad informare immediatamente l'Autorità sanitaria competente degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché l'A.P.P.A. e l'Ufficio del Medico Provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

E' obbligo del titolare dell'autorizzazione di insediamenti produttivi mettere in atto tutte le idonee misure per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria ed all'impianto di

depurazione. In caso di evento accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Comune ed all'ente che gestisce l'impianto di depurazione.

### **Art. 37 - Pubbliche fognature: norme tecniche.**

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. L'impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo. Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Le canalizzazioni interne alla proprietà privata devono presentare caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni, alla temperatura fino a 100 gradi centigradi e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento. Sono rigorosamente vietate per lo scarico delle acque nere le tubazioni in conglomerato cementizio nonché i tappi in gres non muniti guarnizioni di tenuta in gomma o poliuretano e quelli non muniti di ferma tappo a vite. Tale resistenza dovrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. I manufatti di ispezione devono preferibilmente essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità delle livellette della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m.).

Le caditoie per le acque bianche devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di pompe tali da assicurare una adeguata riserva ed una continuità di esercizio. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento e al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di accumulo non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate a idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plani-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile l'installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento

devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere periodicamente verificato.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acque potabili. Quando per ragioni plani-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia, portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori Pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.

Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il Direttore dei lavori e il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

### **Art. 38 - Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati.**

I condotti fognari posati da parte dei privati come opere di urbanizzazione primaria, sono stabilite e autorizzate dalle convenzioni urbanistiche allegate al piano di lottizzazione o a specifica concessione edilizia, e devono attenersi per quanto riguarda la progettazione, la posa ed il collaudo alle norme tecniche di cui al precedente articolo.

Il tracciato del collettore fognario interferente con lavori di nuove edificazioni ristrutturazioni ed

ampliamenti, può essere variato, con oneri a carico del richiedente, a seguito del rilascio di informazioni tecniche e commerciali fornite dall'Ente gestore affinché le stesse modifiche, fin dalla fase di progettazione, siano conformi alle esigenze del servizio. Il progetto di modifica viene approvato dall'Ente gestore e sarà regolamentato da apposita convenzione, che disciplinerà anche l'adeguamento o costituzione della servitù in favore del Comune. Il progetto di spostamento dovrà essere redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui al precedente articolo.

Tutti gli oneri per la variazione del tracciato sono a carico del soggetto richiedente la nuova edificazione, anche nel caso non risultasse formalmente costituita ed intavolata la relativa servitù a favore del Comune del tracciato originario del collettore fognario, purché siano accertate le condizioni per la loro intavolazione secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.P. 6/1993 e ss.mm.ii..

### **Art. 39 - Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili.**

Nel caso di recapito sul suolo, nel sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, l'autorità sanitaria può determinare eventuali misure di disinfezione in funzione delle caratteristiche idrologiche e quantitative del corpo ricettore, nonché della sua attuale e prevista utilizzazione e dell'entità dello scarico medesimo, in funzione della tutela della salute pubblica.

Fino a quando non sia diversamente disposto ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, della Legge Provinciale 29 agosto 1983, n. 29, gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono esercitati dal Sindaco, o suo delegato, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

## **TITOLO VII -SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

### **Art. 40 - Scarichi**

Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 20 del Testo Unico e ss.mm.ii, dalle norme del P.P.R.A., dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, riguardanti le modalità d'allacciamento alla fognatura degli scarichi civili, gli scarichi degli allevamenti zootecnici rientranti nella definizione degli "scarichi civili" di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per essere ammessi in pubblica fognatura, devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro.

### **Art. 41 - Definizioni**

I reflui e le deiezioni provenienti dagli allevamenti zootecnici sono definiti come segue:

- a) **liquame:** il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui assimilati al liquame, le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi

sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico, finalizzati allo scarico sul suolo; sono parimenti assimilabili le polline provenienti da allevamenti avicoli ed il materiale di risulta delle attività di pulizia delle vasche degli allevamenti ittici;

- b) **letame:** il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e sostanza vegetale provenienti da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico e/o biologico dei liquami.

#### **Art. 42 - Disciplina dei liquami: ambito di applicazione.**

Gli effluenti di allevamento debbono essere trattati secondo quanto previsto dal decreto Ministero delle politiche agricole e forestali D.M. 7-4-2006 *Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento*, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2006, n. 109, S.O. pertanto, vengono stabilite le disposizioni di cui agli articoli seguenti in materia di utilizzo dei liquami e delle deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo.

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti trovano applicazione anche in riferimento agli insediamenti destinati all'alpeggio.

#### **Art. 43 - Stoccaggio e accumulo dei liquami.**

I liquami degli allevamenti zootecnici, al di fuori dei parametri di cui all'art. 14, comma 1 lettera a), del Testo Unico, prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in recipienti a perfetta tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Tali bacini di accumulo o recipienti dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame prodotto dall'azienda in tre mesi ed in caso di lavorazioni stagionali per una quantità equivalente ad un quarto del liquame mediamente prodotto.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 Kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da incentivare strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche

I bacini o recipienti di accumulo dei liquami, se aperti, dovranno essere ubicati ad una distanza minima di 100 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

Sono escluse dai predetti obblighi gli allevamenti di cui all'art. 14, comma 1 lettera a), del Testo Unico che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i

comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti, ecc.). Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati ad una distanza minima di 50 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda. In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare la dispersione del colaticcio sul suolo, nelle acque e sulle strade pubbliche.

Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo ai fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Gli insediamenti esistenti, qualora non ancora provvisti di autorizzazione o qualora il Comune, per mezzo del Sindaco o suo delegato, lo ritengano opportuno, devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 44 - Limiti allo smaltimento degli effluenti di allevamento su suolo agricolo sul suolo agricolo.**

La quantità massima di liquame derivante da attività zootecniche che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacee ed arboree) non può superare il limite di due spandimenti del volume complessivo di 1.500 ettolitri per ettaro per anno e per non più di 1.000 ettolitri per singolo spandimento, corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno (vedi *artt 28 e 29 del P.P.R.A.*).

In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti alla propria azienda che eventualmente, nei terreni di altre aziende.

Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici (deiezioni animali) delle aziende agricole di cui al precedente articolo 43 dovrà essere attuato in modo da assicurare una loro idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali e sotterranee, non subiscano degradazione o danno. La distribuzione dovrà avvenire evitando le giornate ventose e privilegiando quelle piovose.

E' vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

Lo spandimento su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale, è ammesso solo se i liquami o il letame non contengono sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili e purché direttamente utili alla produzione agricola.

Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.

E' vietata la concimazione di terreni saturi d'acqua o su pendii gelati o innevati, qualora, in questi ultimi casi, la distribuzione delle deiezioni possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento.

Lo spandimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture: a tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo e coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno.

#### **Art. 45 - Divieti.**

L'utilizzazione dei fertilizzanti organici (liquami e letame) di cui al precedente articolo 44 è vietata:

- all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 50 metri (misurati a partire dalla superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale). Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
- per una fascia di rispetto di 100 metri dalle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.). Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- per una fascia di rispetto dal Lago di Ledro di 100 metri nel caso di liquami e di 50 metri nel caso di letame solido, di 20 metri dai corsi d'acqua superficiali nel caso di liquami e di 10 metri nel caso di letame maturo;
- nel periodo dal 1° dicembre al 1° marzo di ogni anno per quanto riguarda i liquami;
- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado ed i vivai agroforestali e gli inerbimenti;
- nelle aree di protezione di sorgive, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalla vigenti normative urbanistiche e/a da provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità competenti;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
- nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;
- nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni annesse dalla disciplina provinciale sui parchi;
- per quanto attiene ai liquami in quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

- su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

E' inoltre fatto divieto di spargere, accumulare o stoccare, a fini di smaltimento, i liquami derivanti da deiezioni animali nelle aree individuate dal comma precedente, nonché nelle aree calanchive, franose, geologicamente instabili o di cava.

#### **Art. 46 - Vigilanza.**

Nel quadro delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il Comune vigila anche all'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Titolo V, adottando, ove necessario, i provvedimenti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 61 del Testo Unico.

### **TITOLO VIII - NORME FINANZIARIE – SANZIONI**

#### **Art. 47 - Canone di utenza.**

Il titolare dello scarico è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto sulla base delle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.

Le tariffe, solo per quanto attiene alla raccolta ed allontanamento, sono stabilite dal Comune, sempre tenuto conto delle disposizioni provinciali in materia, che stabiliscono per le utenze civili, la misurazione dell'acqua scaricata in fognatura, ovvero sulla base del presupposto che il volume dell'acqua scaricata è pari al cento per cento del volume dell'acqua approvvigionata dal pubblico acquedotto come risulta dagli appositi misuratori, fatte salve le disposizioni normative che stabiliscano eccezioni a tale principio.

#### **Art. 48 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati eseguite d'ufficio.**

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione di elaborati, atti e lavori di allacciamento, opere di competenza dei privati, spese sostenute a seguito della negligenza, imperizia degli utenti o a seguito di un danno cagionato dall'utente, dovranno essere rimborsate allo stesso Comune dal titolare degli scarichi sulla base degli importi dei lavori effettuati così come rendicontati dagli Uffici comunali competenti, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 50.

#### **Art. 49 - Modalità di riscossione.**

Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.



### **Art. 50 - Sanzioni amministrative.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa per la cui definizione si fa riferimento a quanto previsto dall' articolo 48 del TULP ed ove non disciplinato a livello provinciale, all' articolo 133 del Dlgs 152/2006.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate nelle casse comunali con le modalità che saranno stabilite dal Comune.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 51 - Disciplina degli scarichi: esclusioni.**

La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del Testo Unico, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune, ovvero al Servizio Protezione Ambiente (A.P.P.A.) se competente ai sensi dell'art. 23 del TULP.

La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti non abitativi quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.

Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'articolo 14 del testo unico e ss. mm. ii., adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

### **Art. 52 - Disposizioni transitorie.**

Le presenti norme si applicano anche a progetti e procedimenti in corso e non ancora autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento edilizio comunale.

Nei casi previsti dalle lettere a) - b) - c) - d) del precedente art. 5 e dall'art. 8, per gli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti all'allacciamento alle pubbliche fognature (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere svuotate e, successivamente, riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque reflue.


### **Art. 53 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 5 de T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige D.P.Reg. 1 feb 2005 n. 3/L.


A norma dell'articolo 47 dello Statuto comunale, successivamente all'entrata in vigore andrà pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 1/2009, *“Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti ed i provvedimenti dell'Unione dei comuni della Valle di Ledro per le funzioni e i servizi trasferiti all'Unione stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni di origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni ed i servizi rimasti nella competenza dei Comuni”*, vengono altresì abrogati i precedenti *“Regolamenti comunali per il servizio di fognatura”* riferiti ai singoli ex Comuni.


**Allegato A:** Schema di allacciamento delle canalizzazioni per acque bianche e nere alla fognatura comunale




**Allegato B:** Particolare allacciamento alla pubblica fognatura




**Allegato C:** Sezione tipo del sifone Firenze




**SEZIONE TIPO POZZETTO DI ISPEZIONE**



## Allegato D: Schema di fossa a tenuta



SEZIONE A-A




### DIMENSIONAMENTO FOSSA E PRESCRIZIONI

VOLUME UTILE DELLA FOSSA  $(a \times b) \times c \times d > 3/100$  del volume di insediamento


- 1) L'interno della vasca andrà intonacato con malta di cemento liscia o cozzuola rovescia o adeguatamente impermeabilizzata;
- 2) La fossa sarà dotata di tubo di ventilazione del  $\varnothing 100+120$  mm con bocca inferiore superiore al livello di riempimento, e bocca superiore aprentesi a conveniente altezza, di norma al di sopra della copertura dell'edificio

**Allegato E:** Schema di fossa tipo "Imhoff"

**PIANTA FOSSA Imhoff**





**SEZIONE FOSSA Imhoff**



**Allegato F:** sistemi di dispersione delle acque reflue in uscita dalle fosse "Imhoff":

- Sub-irrigazione
- Pozzo perdente





**Allegato G:** Accumulo di acque meteoriche ad uso irriguo

